

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1968-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 14 giugno 1962*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 3876)*

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

l'11 febbraio 1963

**Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica**

DISEGNO DI LEGGE

—

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa — e rispettive famiglie — già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 60 per cento.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

DISEGNO DI LEGGE

—

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa — e rispettive famiglie — già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con effetto dal 1° luglio 1963.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 2.

Alla copertura della spesa, prevista in lire 870.708.000 annue, si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.